

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 27 settembre 1972 concernente l'adesione del Cantone Ticino
al concordato intercantonale sull'assistenza giudiziaria reciproca
per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico

(del 27 aprile 1973)

1. Nell'ordinamento costituzionale svizzero i Cantoni sono considerati Stati con una loro sovranità, anche se limitata laddove la Costituzione federale assegna allo Stato centrale determinate competenze. Gli atti emanati da un'autorità cantonale non possono per conseguenza spiegare effetti oltre la rispettiva giurisdizione, donde la necessità di regolare l'esecuzione di sentenze e decisioni nella legislazione federale o mediante concordati intercantionali.
2. Nel campo del diritto civile, il problema è risolto attraverso l'art. 61 CF, che garantisce l'esecuzione intercantonale di tutte le sentenze, integrato dall'art. 81 cpv. 2 LEF, per le sentenze che hanno per oggetto un pagamento di denaro o la pretesa di garanzie.
3. Un'analoga disciplina manca per le decisioni di diritto pubblico. La diversità delle strutture amministrative e conseguentemente degli interventi degli enti pubblici nei singoli Cantoni ha, per molto tempo, reso pressochè impossibile adottare una regola generale. L'art. 80 cpv. 2 LEF prevede infatti l'esecutorietà di sentenze di diritto pubblico solo nel Cantone nel quale sono state emanate. La possibilità per un debitore di sottrarsi ai propri obblighi trasferendosi da un Cantone all'altro ha tuttavia reso palese la necessità di ovviare a questa lacuna. Essendo risultato estremamente difficoltoso introdurre una disciplina nell'ambito della Costituzione federale, si è fatto capo alla soluzione del concordato intercantonale.
4. Il «concordato concernente la garanzia reciproca per l'esecuzione legale delle prestazioni fondate sul diritto pubblico» attualmente in vigore e al quale hanno aderito tutti i Cantoni — quello di Ginevra con una riserva — è stato concluso il 18 febbraio 1911 e approvato dal Consiglio federale il 23 agosto 1912. Il Cantone Ticino vi ha aderito il 31 dicembre 1912. Un secondo concordato, approvato il 18 febbraio 1947, lo integra regolando il rimborso delle spese di assistenza pubblica.
5. La disciplina attuale si fonda sul principio dell'enumerazione, cioè indica in modo esclusivo i casi nei quali per una pretesa può essere chiesta l'esecuzione su base intercantonale. Solo determinate pretese di diritto pubblico sono quindi realizzabili in un altro Cantone (cfr. H. Fritzsche - Schuldbeitreibung, Konkurs und Sanierung p. 122 s.; RU 78 I p. 481 ss); sussistono così diverse lacune.
6. La sempre maggiore importanza del settore pubblico e la necessità di attuare tutte le decisioni che emanano da esso, hanno perciò indotto la conferenza dei direttori cantionali di giustizia e polizia ad elaborare un nuovo concordato fondato non più su un'impostazione casuistica, bensì sul principio generale dell'esecutività di tutte le sentenze e decisioni di diritto pubblico. Questo punto costituisce dunque l'innovazione essenziale nel nuovo concordato approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre 1971 formante oggetto del presente messaggio.

L'adozione di una clausola generale con l'estensione a tutte le pretese di diritto pubblico ha però reso necessario — sempre per la diversità dei vari ordinamenti amministrativi — un più preciso regolamento, soprattutto per quanto attiene alla procedura che ha condotto alla decisione già deliberata e la forma di questa ultima. Le innovazioni sono messe in rilievo nel messaggio, per cui ci si può esimere dal ripeterle. Se ne dovrà avere cura nei nostri procedimenti amministrativi se non si vogliono pregiudicare i vantaggi dati dal nuovo concordato.

7. La soluzione proposta merita di essere accolta, in quanto dovrebbe indubbiamente facilitare sul piano intercantonale l'esecuzione delle sentenze e decisioni di diritto pubblico. Come per il concordato sull'arbitrato del 27 agosto 1969 il testo italiano presenta tuttavia delle lacune e imprecisioni. La Commissione della Legislazione si è per conseguenza permessa di sottoporlo ad un esame redazionale e ritiene che all'accettazione debba essere accompagnata la richiesta che il nuovo testo allegato in calce al rapporto venga ratificato dal Consiglio federale e pubblicato nuovamente nella Raccolta ufficiale. Non dovrebbe essere necessario che nel decreto legislativo venga inclusa una riserva su questo punto, dato che la nuova formulazione non modifica la sostanza del concordato.

In questo senso vi proponiamo pertanto di aderire al messaggio.

Per la Commissione della Legislazione:

C. Sganzi, relatore

Bezzola — Bignasca — Ferrari —
Induni — Jelmini — Nessi — Paltenghi-
Gardosi — Salvioni — Tamburini —
Tognini

CONCORDATO

sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese
di diritto pubblico

Accettato dalle Conferenze dei direttori cantonali di giustizia e polizia, dei direttori cantonali delle finanze e dei direttori cantonali dell'assistenza pubblica del 15/16 aprile 1970, il 13 ottobre 1970 e 28 ottobre 1971.

Approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre 1971.

Art. 1

ASSISTENZA

I Cantoni concordatari si prestano reciprocamente assistenza per l'esecuzione delle pretese di diritto pubblico concernenti una prestazione pecuniaria o la concessione di garanzie in favore del Cantone o dei Comuni, come pure di corporazioni, enti di diritto pubblico e consorzi da essi costituiti.

L'assistenza è concessa nella procedura esecutiva mediante il rigetto definitivo dell'opposizione.

Art. 2

SENTENZE ESECUTIVE

Sono esecutive le sentenze o decisioni (comprese le tassazioni fiscali) di autorità amministrative e giudiziarie, cresciute in giudicato, parificate secondo la legislazione del Cantone in cui sono state emanate, a una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 3

CONDIZIONI PROCEDURALI

L'esecutorietà è subordinata a che la procedura per la determinazione delle pretese di diritto pubblico abbia rispettato le condizioni seguenti:

- a) l'escusso deve avere avuto la possibilità di esprimersi nel merito, di presentare reclamo presso l'autorità giudicante o di far uso di un altro rimedio giuridico che garantisca il riesame dei fatti;
- b) l'escusso deve essere stato avvertito sul rimedio giuridico ordinario dato contro la sentenza o la decisione, con indicazione dell'autorità e del termine di ricorso.

Art. 4

PROVA DELLA FORZA ESECUTIVA

Devono essere prodotti al giudice del rigetto dell'opposizione:

- a) un esemplare completo della decisione o della sentenza, rispettivamente un estratto dalla partita d'imposta;
- b) una dichiarazione di forza esecutiva rilasciata dall'autorità di ricorso o di reclamo, rispettivamente una dichiarazione dell'autorità fiscale attestante che la tassazione è cresciuta in giudicato;
- c) una dichiarazione dell'autorità giudicante, da cui risulta che le condizioni procedurali giusta l'art. 3 sono state adempite;
- d) le disposizioni legali da cui risulta che la decisione o la sentenza è parificata a una sentenza esecutiva a tenore dell'art. 80, cpv. 2 della Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 5

ESAME D'UFFICIO

Il giudice del rigetto dell'opposizione esamina d'ufficio se le condizioni di esecutorietà giusta gli art. 2 e 3 sono rispettate.

Art. 6

ECCEZIONI DELL' ESCUSSO

L'escusso può sollevare le seguenti eccezioni:

- a) l'estinzione del debito dopo la sentenza o la proroga del termine del pagamento mediante prova documentaria;
- b) l'intervenuta prescrizione del debito;
- c) l'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza, il fatto che l'escusso non fu regolarmente citato o legalmente rappresentato;
- d) la mancata notifica della sentenza nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 7

ADESIONE E RECESSO

Ogni Cantone può aderire al Concordato. La dichiarazione d'adesione deve essere consegnata al Consiglio federale per mezzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Il Cantone che vuol recedere dal Concordato deve notificarlo al Consiglio federale per mezzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il recesso ha effetto allo spirare dell'anno civile successivo a quello in cui è stato notificato.

Art. 8

ENTRATA IN VIGORE

Il Concordato entra in vigore, per i Cantoni che vi hanno aderito, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per quelli che vi aderiranno più tardi, con la pubblicazione della loro adesione nella Raccolta suddetta.

Art. 9

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il Concordato del 18 febbraio 1911 concernente la garanzia reciproca per l'esecuzione legale delle prestazioni fondate sul diritto pubblico e il Concordato del 29 giugno 1945 concernente l'esecuzione forzata per il rimborso delle spese d'assistenza pubblica sono abrogati nei rapporti fra i Cantoni che hanno aderito al presente Concordato.
